



CITTA' DI ARONA

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A  
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI  
GIOVANI IMPRENDITORI OPERANTI  
SUL TERRITORIO ARONESE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 70 / 28.05.2007  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 101 / 30.11.2012  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 71 / 25.10.2021

## **INDICE**

**ART. 1 - Finalità**

**ART. 2 - Entità del fondo per contributi ai giovani imprenditori e determinazione importi**

**ART. 3 - Soggetti beneficiari dei contributi**

**ART. 4 – Condizioni per l'ammissione ai contributi**

**ART. 5 - Presentazione delle istanze**

**ART. 6 - Assegnazione dei contributi tramite bando**

**ART. 7 - Procedimento per l'assegnazione dei contributi**

**ART. 8 - Liquidazione del contributo**

**ART. 9 – Verifiche/Decadenza dei benefici**

**ART. 10 - Entrata in vigore**

### **ART. 1 - Finalità**

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune di Arona promuove lo sviluppo economico del proprio territorio anche attraverso forme di sostegno finanziario concedendo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, contributi, a fondo perduto, a giovani imprenditori operanti sul territorio aronese.

### **ART. 2 - Entità del fondo per contributi ai giovani imprenditori e determinazione importi**

In sede di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale stabilisce in ordine all'entità complessiva del fondo da destinare ai giovani imprenditori operanti sul territorio aronese.

La Giunta Comunale determina annualmente l'importo di ogni contributo diminuendolo gradualmente in relazione alle posizioni che verranno acquisite dai richiedenti nella graduatoria stilata con i criteri di cui all'art. 7. I contributi vengono assegnati fino all'esaurimento delle risorse previste in Bilancio.

Il contributo massimo è stabilito annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio, comunque per un importo non superiore a € 1.000,00 per ogni soggetto beneficiario.

L'entità del contributo è assegnato per una somma pari al 30% delle spese finanziabili ammesse a contributo e comunque per una somma non superiore a quella degli importi del contributo così come determinati ai sensi del precedente comma 2.

### **ART. 3 - Soggetti beneficiari dei contributi**

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese regolarmente operanti sul territorio aronese, alla data di emissione del bando per la presentazione delle domande di contributo, nei settori dell'artigianato, del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi, che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abbiano iniziato sul territorio aronese l'attività di tipo artigianale, di commercio al dettaglio o di pubblico esercizio nell'anno precedente a quello dell'emissione del bando per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 (fa fede la data di inizio attività così come risultante dal Registro delle Imprese);
- abbiano configurazione giuridica di impresa individuale o di società di persone;
- il cui titolare, alla data di inizio dell'attività, abbia età non superiore ai trentacinque anni (in caso di impresa individuale);
- età media dei soci legali rappresentanti, alla data di inizio dell'attività, non superiore ai trentacinque anni (in caso di società)
- al cui titolare o soci non sia stata applicata una delle misure previste dal libro I, titolo I Capo II del decreto legislativo 159/2011 (antimafia)
- che alla data di presentazione della domanda occupino meno di 3 persone (escluso il titolare o i soci lavoratori)"

### **ART. 4 – Condizioni per l'ammissione ai contributi**

Il contributo comunale è finalizzato a sostenere le spese sostenute per:

- l'acquisizione di beni strumentali quali impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari e automezzi che siano state destinati alla nuova attività
- l'acquisizione di arredi destinati alla nuova attività
- gli adempimenti burocratici necessari per l'avvio e la gestione dell'attività (es. spese per commercialista, spese per iscrizione registro imprese, spese per iscrizione all'INAIL, ecc.)
- all'installazione di nuove insegne o di altri impianti pubblicitari o di elementi di arredo urbano esterni all'esercizio

### **ART. 5 - Presentazione delle istanze**

La domanda di ammissione all'assegnazione del contributo economico va presentata al Sindaco del Comune di Arona secondo le indicazioni contenute nel bando di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori termine sono respinte.

Nella domanda devono essere indicati:

- dati anagrafici del richiedente (titolare o legale rappresentante);
- partita iva;
- denominazione dell'impresa individuale o della società di persone;
- elenco delle voci di spesa di cui all'art. 4;

e, inoltre, dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese
- tipologia di attività esercitata
- data di inizio attività
- ubicazione dell'attività
- che il titolare non ha superato, alla data di inizio dell'attività, l'età di 35 anni (in caso di impresa individuale)
- che l'età media dei soci legali rappresentanti, alla data di inizio dell'attività, non sia superiore a 35 anni (nel caso di società di persone)
- che non sussistono nei confronti del titolare o dei soci cause di divieto, decadenza o sospensione di cui libro I, titolo I Capo II del decreto legislativo 159/2011 (antimafia).

L'istanza deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; nel caso in cui la sottoscrizione non venga apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, l'istanza dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

#### **ART. 6 - Assegnazione dei contributi tramite bando**

Il bando per le assegnazioni dei contributi di cui al presente Regolamento è emanato annualmente, fatta salva la disponibilità del fondo, e contiene:

- a) l'indicazione dell'entità del fondo complessivo
- b) il periodo entro il quale dovranno essere presentate le istanze e le modalità di presentazione delle stesse
- c) il modello tipo di domanda
- d) l'indicazione dei requisiti del soggetto richiedente
- e) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze

Il bando comunale viene pubblicato sul sito Internet del Comune, affisso all'albo pretorio e pubblicizzato con manifesti su tutto il territorio comunale e/o con ogni altra modalità che il responsabile del procedimento riterrà di adottare.

#### **ART. 7 - Procedimento per l'assegnazione dei contributi**

Il procedimento per l'assegnazione dei contributi si conclude entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

Nella fase istruttoria il competente ufficio può richiedere ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta utile al fine della definizione della procedura.

Il responsabile del procedimento istruisce le pratiche delle domande validamente pervenute e formula la graduatoria tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- 1) Localizzazione dell'attività nel centro storico di Arona e nelle fraz. di Mercurago, Dagnente e Montrigiasco – Punti 10
- 2) Localizzazione dell'attività nella restante parte del territorio - Punti 6
- 3) Età anagrafica del richiedente (in caso di impresa individuale) o età media dei soci legali rappresentanti (in caso di società):
  - a. fino a 20 anni - Punti 10
  - b. Da 21 anni a 25 anni - Punti 8
  - c. Da 26 anni a 30 anni - Punti 6
  - d. Da 31 anni a 35 anni - Punti 4

A parità di punteggio verrà presa in considerazione la data di presentazione dell'istanza (all'uopo fanno fede il numero, la data e l'ora di acquisizione al protocollo del Comune)

Nel contempo il responsabile del procedimento dà avviso alle imprese escluse per mancanza dei requisiti del possibile rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90. Decorso 10 giorni dal ricevimento da parte dell'interessato del suddetto avviso senza che questo abbia presentato osservazioni o, se presentate, queste non fossero ritenute meritevoli di accoglimento, il responsabile del procedimento procederà a diniegare definitivamente l'istanza.

La graduatoria viene trasmessa alla Giunta Comunale per presa visione.

#### **ART. 8 - Liquidazione del contributo**

I contributi nominalmente assegnati alle imprese vengono liquidati in presenza della seguente documentazione da presentarsi in originale o in copia conforme:

- dichiarazione sostitutiva (art. 47 e 76 del D.P.R. 445/00) con la quale il titolare attesta:
  - che l'impresa è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
  - che l'impresa applica nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai CCNL, nonché ogni altra disposizione di legge in materia di assistenza e previdenza
  - che la ditta è in attività e non è in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione
  - che le voci di spesa per le quali è stato richiesto ed ottenuto il contributo sono state oggetto di fatture debitamente quietanziate

La liquidazione del contributo avverrà nel termine di 90 giorni dalla data di presa visione da parte della Giunta Comunale della graduatoria.

#### **ART. 9 – Verifiche/Decadenza dei benefici** (modificato con D.C.C. n. del)

Il responsabile del procedimento effettua verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni effettuate dai richiedenti il contributo.

Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà adottato provvedimento per l'immediata revoca del contributo concesso, disponendo l'attivazione della procedura di recupero delle somme erogate e delle relative spese.

#### **ART. 10 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente